

**Elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso per la concessione di una indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**

Concessione di una indennità straordinaria ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'intervento costituisce una misura straordinaria con la finalità di mitigare gli effetti economici negativi causati dalla mancata corresponsione del rimborso spese mensile durante il periodo di sospensione.

<b>Destinatari dell'intervento</b>	I destinatari sono soggetti che svolgono:  -Tirocini non curriculari presso soggetti privati o enti pubblici ospitanti  Oppure  -Tirocini obbligatori e non obbligatori presso professionisti, soggetti privati o enti pubblici ospitanti, al fine di accedere alle professioni ordinistiche.
<b>Condizioni per l'ammissibilità all'indennità</b>	Ai fini dell'ammissibilità all'indennità il tirocinante deve:  A)essere inattivo o disoccupato;  B)svolgere un tirocinio (non curriculare o per l'accesso alle professioni) in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico) oggetto di sospensione a causa dell'emergenza Covid-19;  C)aver svolto un tirocinio (non curriculare o per l'accesso alle professioni) in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista, soggetto privato o ente pubblico) che sia stato sospeso a causa dell'emergenza Covid-19 e che sia terminato durante la fase di sospensione;

	<p>Ai fini dell'ammissibilità all'indennità il tirocinio deve inoltre:</p> <p>A)in caso di tirocinio in corso:</p> <p>–essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni;</p> <p>B)in caso di tirocinio concluso:</p> <p>–avere data di fine tirocinio nel periodo di sospensione per emergenza Covid-19;</p> <p>–essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni prima della data di fine tirocinio.</p>
<b>Entità dell'indennità e modalità di erogazione</b>	<p>L'indennità, nei limiti delle risorse disponibili, è di €. 433,80 mensili;</p> <p>L'indennità è erogata per il periodo di sospensione, se superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 2 mesi.</p>
<b>Priorità</b>	<p>Nell'accesso all'indennità sono ritenuti prioritari:</p> <p>a.i tirocini non curricolari e praticantati svolti da soggetti disabili di cui all'art.1 comma 1 della L. 68/1999,</p> <p>b.i tirocini non curricolari svolti in area di crisi,</p> <p>c. i tirocini non curricolari svolti da donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza.</p>
<b>Criteri di valutazione delle richieste di finanziamento</b>	<p>Trattandosi di un avviso a sportello non vi è la formazione di un punteggio e della relativa graduatoria.</p> <p>Le richieste di indennità presentate da parte dei tirocinanti che rispettano i requisiti di ammissibilità saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Le domande saranno finanziate mediante</p>

	l'ordine cronologico di arrivo registrato sul sistema informativo FSE, tenuto conto delle priorità individuate nel presente allegato.
<b>Definizione del quadro finanziario</b>	Risorse POR FSE 2014-2020 già prenotate con DGR 558/2020.